

SNALS LECCO COMUNICA



Sede Via Leonardo da Vinci n. 3
tel/fax 0341 363123
23900 LECCO (LC)

www.snals.it

email: lombardia.lc@snals.it

SNALS LECCO COMUNICA 08 GENNAIO 2019

CONCORSO DSGA

Finalmente ha visto la luce, in Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre, il bando di concorso per il reclutamento di 2.004 Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) per le scuole statali di ogni ordine e grado atteso da lungo tempo: l'ultimo concorso infatti risale a venti anni fa. Per partecipare occorrerà presentare domanda in una sola regione **entro il 28 gennaio 2019** (solo on-line con l'applicazione POLIS). Il ministro Bassetti ha stigmatizzato l'importanza della presenza di questa figura essenziale per l'azione amministrativa quotidiana delle scuole. Il concorso avrà inizio con una selezione per titoli ed esami se il numero dei candidati dovesse risultare superiore a quattro volte il numero di posti vacanti e disponibili per gli anni scolastici 2018-2021, bandito su base regionale. La selezione verterà sulle risposte a 100 quesiti ciascuno con una domanda e quattro risposte delle quali solo una esatta e avrà la durata massima complessiva di 100 minuti. Gli ammessi al concorso vero e proprio sosterranno due prove scritte con domande relative agli argomenti indicati nel bando. La prova orale successiva sarà composta da un colloquio sulle materie d'esame, che accerterà la preparazione professionale del candidato e la sua capacità di risolvere un caso riguardante la funzione di DSGA, la sua dimestichezza degli strumenti informatici e verificherà la conoscenza della lingua inglese.

Sul sito MIUR, nella pagina dedicata al concorso DSGA

“<http://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-dsga>”, è possibile leggere tutto il bando.

CONCORSO ORDINARIO SCUOLA SECONDARIA 2019

Le nuove norme per il reclutamento di cui al D.Lgs 59/2017, con la legge di bilancio, prevedono che per diventare insegnanti nella scuola secondaria si deve superare il concorso più un anno di prova e formazione in servizio. In poche parole si ritorna al tradizionale sistema. Il concorso riservato ai docenti con 36 mesi di servizio negli ultimi otto anni, che aveva fatto tanto sperare tanti insegnanti precari, è stato abolito, per cui costoro dovranno partecipare al concorso ordinario selettivo per titoli ed esami con una riserva del 10% dei posti disponibili.

Occorre però distinguere fra i concorrenti che sono in possesso della laurea e **dei requisiti di 36 mesi di servizio** anche non continuativi negli ultimi otto anni scolastici precedenti per i quali non è richiesto requisito dei 34 CFU (Crediti di Formazione Universitaria). Per costoro ci sarà una riserva del 10% dei posti. La riserva del 10% e l'esclusione del possesso dei 34 CFU sono previste soltanto per la prima applicazione della legge, cioè per il primo concorso bandito con le nuove norme. I concorrenti che **non possono vantare i 36 mesi di servizio** devono essere in possesso dell'abilitazione specifica della classe di concorso richiesta oppure congiuntamente la laurea e 34 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Per i posti di sostegno, ai requisiti sopradetti occorre aggiungere il titolo di specializzazione.

SNALS LECCO COMUNICA

CONCORSO STRAORDINARIO RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - AGGREGAZIONI TERRITORIALI

Il MIUR ha messo la nota n. 56246 del 20/12/2018 avente per oggetto: "Aggregazioni territoriali funzionali all'espletamento del Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno (articoli 2, comma 2, e 10, comma 9, del DDG n. 1546 del 7.11.2018). Individuazione delle procedure aggregate e degli Uffici Scolastici Regionali sedi di svolgimento della prova d'esame".

CONCORSO ORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA

Nella bozza del decreto del concorso ordinario per infanzia e primaria è prevista una **prova preselettiva** in base al numero di domande presentate dai candidati. Tale prova consisterà nell'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, della normativa scolastica e anche della conoscenza a livello B2 della lingua inglese.

La prova scritta durerà 180 minuti e sarà formata da tre quesiti: A) per i posti comuni due quesiti aperti per appurare le conoscenze didattico-metodologiche relative alla disciplina oggetto di insegnamento nei campi di esperienza nella scuola dell'infanzia e nelle discipline di insegnamento nella scuola primaria e un quesito articolato in otto domande a risposta chiusa, volto alla verifica della comprensione di un testo in lingua inglese almeno al livello B2. B) per i posti di sostegno due quesiti aperti relativi ai diversi tipi di disabilità per conoscere i contenuti e le procedure orientate all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e un quesito composto di otto domande a risposta chiusa volto alla verifica della comprensione di un testo in lingua inglese almeno al livello B2.

La prova orale avrà una durata di 30 minuti e tenderà ad individuare la preparazione del candidato/a sulle discipline e sulla progettazione didattica anche con riferimento alle Tecnologie di Informazione e Comunicazione (TIC). Nella prova orale si valuterà la conoscenza della lingua inglese a livello B2.

PEREQUAZIONE PENSIONI - BANCOMAT del Governo?

Considerata l'attualità dell'argomento e la tanta confusione che c'è in giro, cerchiamo ora di fare un po' di chiarezza. Al contrario dei salari e degli stipendi, che a seguito di contrattazioni sono rivalutati periodicamente, le pensioni sono perequate annualmente nel mese di gennaio in base ad un indice Istat legato ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, riferito all'inflazione media rilevata nell'anno precedente. Infine, entro il 31 dicembre l'indice viene calcolato in via definitiva. Se differisce da quello provvisorio sarà oggetto di conguaglio di cui si avranno gli effetti un anno dopo, cioè a gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato applicato l'indice provvisorio. Questo è il sistema regolamentare in atto.

Il D.M. 16.11.2018 del MEF ha disposto:

- la conferma dell'aumento percentuale, dell'1,1% per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2017, a partire dall'1 gennaio 2018;
- la nuova percentuale di variazione dell'1,1% per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2018, a partire quindi dall'1 gennaio 2019 (salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo).

L'indice definitivo dall'1/1/2018 non ha subito variazione rispetto a quello provvisorio dell'1,10% e pertanto non ci sarà alcun conguaglio e per il nuovo anno la perequazione comporterà un aumento di +1.10%.

Negli anni dal 2012 al 2018 per varie disposizioni (Fornero, Letta e Renzi) il recupero dell'inflazione era stato applicato solo per le pensioni che non superavano tre volte il trattamento minimo dell'INPS. Di fatto tutti gli altri hanno avuto un recupero alquanto ridotto della rivalutazione. Si sperava pertanto che dal 1 gennaio 2019 si ripristinasse il meccanismo di indicizzazione pieno della rivalutazione previsto dalla legge 388/2000 su fasce di importo che **sarebbero dovute essere:**

Fascia Importo	Indice perequazione	Rivalutazione provvisoria
Fino a tre volte il trattamento minimo € 1.522,26 lordi (507,42x3) (netto ca 1200)	100%	1,10 %
Fino 5 volte il trattamento minimo € 2.537	90%	0,990%
Oltre 5 volte il trattamento minimo	75%	0,825%

SNALS LECCO COMUNICA

Con la legge di bilancio 2019 gli aumenti sono interi solo per coloro che hanno una pensione lorda mensile di 1522,26 (1200 netti). Per tutti gli altri invece c'è uno stop per tre anni a partire da gennaio 2019 alla piena rivalutazione delle pensioni. Diciamo subito che l'effetto dei tagli sono minimi per chi prende una pensione lorda di 1500 (circa 1200 netta) ma diventano via via più consistenti con l'aumento della pensione.

E allora, il concetto dei pensionati utilizzati come bancomat del governo non è del tutto infondato. E da qui la protesta del sindacato.

PENSIONANDI QUOTA 100: LEGGE DI BILANCIO E BUONUSCITA

Premesso che, ad oggi, non si conoscono con certezza le modalità, i requisiti e la date, nonché le eventuali penalizzazioni a volte paventate ed altre volte negate per la quota 100, il personale scolastico, avendo una sola finestra di uscita al termine di ogni anno scolastico, potrebbe subire una forte penalizzazione rispetto alle paventate finestre dei 3 o 6 mesi preannunciate per gli altri dipendenti. Il personale della scuola, (come già succede da due anni, per poter andare in pensione, avendo l'INPS avvocato a sé la verifica del diritto al pensionamento - che prima era di competenza degli USR -), si trova nella situazione, già verificatasi con enorme danno nel normale pensionamento annuale, che se la comunicazione del diritto a pensionamento viene comunicata entro il 31 agosto, l'interessato può andare in pensione dal 1° settembre, se la comunicazione arriva dal 1° settembre in poi, l'interessato deve rimanere in servizio fino al 31 agosto dell'anno seguente, ossia al termine dell'anno scolastico iniziato. La riprova di quanto su esposto è la situazione creatasi per i pensionandi di quest'anno.

Coloro che hanno ricevuto la comunicazione della verifica dei requisiti da parte dell'INPS dopo il 1° settembre 2018 e all'arrivo della comunicazione avevano lavorato per un paio di mesi, per poter essere dichiarati cessati dal 1° settembre dal dirigente scolastico, e poter quindi andare in pensione a decorrere dall'1.9.2018, hanno dovuto rinunciare agli stipendi pieni dei periodi lavorati fino alla data della comunicazione del diritto a pensione.

Requisiti quota 100: *38 anni di contributi e 62 anni di età*

Tempistica quota 100: *dal mese di aprile 2019 per i dipendenti privati; dal mese di ottobre 2019 per i dipendenti pubblici*

quindi, per il personale scolastico la prima uscita utile non potrà avvenire prima dell'1.9.2020.

Cosa importante per il personale della scuola, inoltre, è la paventata abolizione dell'aumento dell'aspettativa di vita di cinque mesi di cui non si hanno notizie certe.

Il personale scolastico che ha presentato già domanda di pensionamento a decorrere dall'1.9.2019 (entro il 12 dicembre u.s.) ha già subito in via "previsionale" tale aumento, secondo quanto previsto nel D.M. del Miur che ha applicato quanto stabilito dalla circolare INPS n.62 del 4.4.2018, relativamente agli aumenti dei requisiti pensionistici collegati alla speranza di vita.

Molti docenti ed ATA non hanno potuto presentare domanda in quanto non rientravano nei requisiti "aumentati" richiesti per la pensione di anzianità (42 anni e 3 mesi Donne, 43 e 3 mesi Uomini al 31.12.2019); ora, sembra tornino ad essere validi i requisiti del 2018, ossia 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini se maturati entro il 31.12.2019.

TFR - OVVERO LA BUONUSCITA. Nel decreto in preparazione per l'applicazione del reddito di cittadinanza e della pensione la novità più sostanziale sembrerebbe quella del TFR per gli statali che verrà messo in liquidazione solo nel momento in cui saranno maturati i requisiti della Fornero, ossia 67 anni di età o 42 e 10 mesi di contribuzione. Tutto questo per alleggerire la spesa prevista. Continua la discriminazione con il privato perché già ora nel pubblico la liquidazione viene riscossa con mesi e/o anni di ritardo!

PENSIONAMENTO DOCENTI SCUOLA INFANZIA ED EDUCATORI DELL'ASILO NIDO

Molti docenti della scuola dell'infanzia non hanno avuto la possibilità di presentare domanda di pensionamento a decorrere dall'1.9.2019, perché nel D.M. n. 727 del 15.11.2018 si faceva riferimento alla circolare INPS n. 62 del 4.4.2018 che prevedeva il possesso dei nuovi requisiti di accesso al trattamento pensionistico adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal Decreto 5 dicembre 2017, in vigore dal prossimo 1.1.2019.

Questi nuovi requisiti dal 2019 sono:

anzianità donne 42 anni e 3 mesi;

anzianità uomini 43 anni e 3 mesi;

età al 31.12 dell'anno di pensionamento 67 anni.

In virtù del Messaggio INPS n. 4804, del 21.12.2018 i docenti avranno finalmente la possibilità di presentare domanda di pensionamento con i requisiti previsti al 31.12.2018:

anzianità donna 41 anni e 10 mesi;

SNALS LECCO COMUNICA

anzianità uomini 42 anni e 10 mesi;

età al 31.12 dell'anno di pensionamento: 66 anni e 7 mesi.

Nel Messaggio INPS sono indicate le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare. Si resta in attesa che il Miur emani quanto prima disposizioni in merito.

DOCENTE ASSOLTA IN CASSAZIONE

Una docente di scuola primaria che era stata condannata in appello a 4 mesi di reclusione per aver trattenuto per un braccio una bambina oggetto di aggressione da parte delle compagne, è stata assolta in Cassazione perché il fatto non sussiste. La Corte di Appello, che aveva prestato fede alle versioni della bambina e aveva tenuto poco conto della versione delle altre insegnanti che avevano negato comportamenti anomali da parte della collega imputata, aveva tratto conclusioni che portavano a ritenere il comportamento della docente assimilabile ad abuso di mezzi di correzione. La Suprema Corte invece non ha ritenuto nella docente quella "incapacità a gestire situazioni di conflitto all'interno della classe" e quindi ha emesso un giudizio di assoluzione.

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

In base alla legge di stabilità 2015 non esiste più la figura del collaboratore vicario del Dirigente scolastico. Quest'ultimo però può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10% di docenti per coadiuvarlo nelle attività di supporto organizzativo e didattico della scuola. A questi docenti, se il Dirigente lo ritiene necessario, possono essere concessi esoneri parziali dall'insegnamento a condizione che le ore scoperte siano affidate a docenti che devono completare l'orario di cattedra o a docenti dell'organico potenziato che appartengono alla stessa classe di concorso o classe affine. Non è possibile invece che sia concessa un'ulteriore supplenza su posto previsto dall'organico dell'autonomia. Ricordiamo che una volta assegnati ad una scuola tutti i docenti rientrano nell'organico dell'autonomia e pertanto possono svolgere attività di insegnamento in classe o di supporto organizzativo sia che appartengano all'organico di diritto che assegnati come organico potenziato.

RIENTRO ANTICIPATO

Anche se il titolare assente per un permesso per malattia rientra anticipatamente a scuola perché è venuto meno il presupposto per cui aveva ottenuto il congedo (ad esempio guarigione prima del previsto), il supplente ha diritto a completare la supplenza assegnata.

OMISSIONI DI ATTI D'UFFICIO

Il silenzio della Pubblica Amministrazione ad una richiesta del privato alla scadenza del termine di 30 giorni costituisce un adempimento omissivo. Nel fatto in specie è stato incriminato non tanto l'omissione dell'atto richiesto, quanto la mancata indicazione del ritardo dell'istanza di chi vi abbia interesse e l'inerzia del funzionario che finisce per rendere poco trasparente l'attività amministrativa (*Corte di Cassazione Sez. VI sent. 42610/2015*).

CONTRATTO TRIENNALE SULLA MOBILITÀ

È stato firmato l'accordo sui trasferimenti e passaggi del personale scolastico per gli anni 2019/20 – 2020/21 e 2021/22. Il principio ispiratore dell'intesa è stato il ripristino degli accordi contrattuali antecedenti l'entrata in vigore della legge 107/'15 (buona scuola). La Segreteria Generale Snals si ritiene ampiamente soddisfatta sugli esiti del confronto per aver contrastato la legge 107/'15 con l'eliminazione delle forti restrizioni alla mobilità in essa contenute, che in questi ultimi anni sono state lesive dei diritti del personale. Dopo l'esame ed il confronto con le posizioni dell'Amministrazione si è convenuto sui seguenti punti che costituiscono le principali novità dell'intesa raggiunta:

- a)- il contratto sulla mobilità sarà triennale come previsto dal CCNL 16/18;
- b)- è prevista un'unica data di pubblicazione per tutti i movimenti;
- c)- stata ripristinata la titolarità su scuola per tutti i docenti;
- d)- è stata eliminata la preferenza su ambito e sono state ripristinate le preferenze puntuali su scuola e quelle sintetiche su distretti, comuni e province e, quindi, riattivate le vecchie tre fasi (comunale, provinciale e interprovinciale);
- e)- ogni docente potrà indicare fino a 15 preferenze, esprimendo fino ad un massimo di 15 scuole oppure 15 comuni o distretti sub-comunali o, ancora, fino a un massimo di 15 province;

SNALS LECCO COMUNICA

f)- come previsto dal CCNL 16/18 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, **non potrà presentare** domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub-comunale, il docente **non potrà presentare** domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica, invece, ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa;

g)- i docenti immessi in ruolo ai sensi della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 2018/19 una sede di titolarità (cd. esubero nazionale), partecipano a domanda alle operazioni tra province diverse secondo le modalità indicate nell' articolo 8, comma 10 dell'intesa sulla mobilità stipulata;

h) - per quanto riguarda la stabilizzazione dei docenti utilizzati sui licei musicali essi partecipano alla mobilità, salvaguardando il principio della continuità didattica e dell'anzianità di servizio da utilizzati.

Per l'anno scolastico 2019/2020, prima delle operazioni di mobilità ed entro i termini stabiliti nell'O.M., i docenti a tempo indeterminato, che hanno prestato servizio anche parzialmente utilizzati, almeno per un anno nella specifica disciplina ovvero sulla specifica classe di concorso per la quale chiedono il passaggio nei licei musicali, possono presentare domanda cartacea di passaggio (di ruolo o di cattedra) sia nel liceo musicale di attuale servizio che in altri licei musicali della provincia, anche se titolari in provincia diversa da quella di utilizzazione. I docenti vengono graduati in base al numero degli anni di servizio svolti nella specifica disciplina ovvero sulla specifica classe di concorso per la quale richiedono il passaggio, ivi compresi quelli prestati per l'intero anno scolastico con contratto a tempo determinato e, a parità di anni di servizio, secondo le tabelle dell'allegato per la mobilità professionale. Ciascun Ufficio scolastico territoriale provvede a definire le rispettive graduatorie provinciali, per ciascuna classe di concorso, sulla base degli anni di servizio prestati nei licei musicali della medesima provincia e tali graduatorie, sono utilizzate ai fini dell'individuazione degli aventi diritto al passaggio nei posti specifici dei licei musicali nei limiti dei posti destinati alla mobilità. Successivamente, al fine di garantire la continuità didattica, gli Uffici procedono prioritariamente a confermare gli aventi diritto al passaggio, indipendentemente dalla posizione occupata nella graduatoria di cui sopra, nel caso in cui, tra le disponibilità complessive, il posto sia disponibile nello stesso liceo musicale di servizio nel corrente a.s. 2018/2019. Al termine dell'operazione precedente, su tutti i posti rimasti ancora liberi (compresi quelli accantonati per le immissioni in ruolo) si effettua la mobilità territoriale provinciale con i punteggi relativi alle domande di trasferimento a domanda. La domanda è presentata in modalità cartacea per l'anno scolastico 2019/20 nei termini previsti dall'O.M.;

i) - per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il 50% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50% si realizzano nel triennio di validità del contratto secondo le seguenti aliquote:

- a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;
- a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;
- a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale;

l) - Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico al **personale ATA** immesso in ruolo con decorrenza 1° settembre 2018 nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico e di collaboratore scolastico sulla base della procedura selettiva della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è assegnata la titolarità presso l'istituzione scolastica su cui è stata effettuata l'assegnazione all'atto dell'assunzione in servizio sul posto accantonato nell'istituzione scolastica. Per l'a.s. 2019/20 il personale di cui al comma precedente non partecipa alle procedure di mobilità;

m) - il **personale ATA** transitato nei ruoli statali da altri comparti a decorrere dall' a. s. 2017-2018 ai sensi delle apposite convenzioni, parteciperà alla mobilità territoriale e professionale a partire dall'anno scolastico successivo, secondo le regole definite nel contratto integrativo sulla mobilità e sulla base del punteggio spettante secondo le tabelle allegate. Per quanto riguarda il servizio ed il punteggio della continuità, si valuta solo quello prestato in qualità di ATA e nelle modalità previste dalle citate tabelle. Anche per l'individuazione dei perdenti posto si applicano le regole previste dall'intesa sulla mobilità stipulata. Per l'anno scolastico 2018-2019 i posti che annualmente si rendono vacanti presso gli istituti, non sono disponibili per la mobilità territoriale e professionale in entrata, ma vengono accantonati sino al completo transito del suddetto personale, distintamente per ciascun profilo.

SNALS LECCO COMUNICA

ANCORA SUI TRASFERIMENTI

Sul blocco triennale previsto del CCNL 16/18 la delegazione trattante Snals si è opposta con fermezza alla proposta dell'Amministrazione del blocco triennale generalizzato su qualsiasi preferenza espressa. Dopo il protrarsi per più giorni di una lunga trattativa lo Snals ha ottenuto che il blocco triennale venga applicato **“con l'indicazione del codice di distretto subcomunale solo nella I fase dei trasferimenti”** migliorando i dettami del CCNL 16/18. Ricordiamo, pure, che grazie alla nostra opposizione l'Amministrazione ha ritirato la proposta che prevedeva il trasferimento, con aliquote bloccate, da posto di sostegno a posto comune.

Segnaliamo gli effetti positivi della pubblicazione in un'unica data dei movimenti per tutti gli ordini e gradi di scuola. Ciò, infatti, consentirà di utilizzare tutti i posti che via via si renderanno disponibili nel corso dell'elaborazione dei trasferimenti/passaggi.

PER LA SCADENZA DELLE DOMANDE DI TRASFERIMENTO BISOGNA ASPETTARE CHE IL MIUR EMANI L'ANNUALE ORDINANZA MINISTERIALE CHE AL MOMENTO NON E' DATO SAPERE. COMUNICHEREMO TEMPESTIVAMENTE (email) LE DATE APPENA QUESTE SARANNO RESE PUBBLICHE UFFICIALMENTE

SUPPLENZA ANNUALE PER DOCENTE DI RUOLO

Forse non tutti sanno che è possibile accettare, anche se si è in ruolo, una supplenza per la disciplina desiderata, ovviamente essendo inseriti in graduatoria d'istituto. Certo che ciò è soggettivo. Un docente di ruolo della secondaria ci ha chiesto se può accettare una proposta di assunzione fino al 30 giugno sul sostegno perché la sede di servizio è nel comune di residenza. Rispondiamo che il docente può accettare la proposta previa presentazione di una domanda di aspettativa al Dirigente scolastico della scuola di servizio ma deve sapere anche che durante il periodo della supplenza sarà retribuito come supplente e avrà una disciplina meno vantaggiosa riguardo alle assenze per malattia, ai permessi (solo un mese con retribuzione al 50% e soli 6 giorni per motivi personali) e al termine della supplenza che è al 30 giugno (supplenza su posti meramente disponibili) si ritorna al proprio ruolo.

FERIE D'UFFICIO A NATALE – POSSIBILE?

Per i docenti l'**obbligo** di fruire delle ferie durante le vacanze natalizie è illegittimo? La legge 238/2012 all'articolo 1 comma 54 dispone infatti che i docenti possono usufruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività di valutazione. Per il resto hanno diritto alla fruizione delle ferie per non più di 6 giorni nell'arco dell'anno scolastico sempreché la loro sostituzione non comporti oneri per la finanza pubblica (ad es. con docenti della scuola con orario incompleto). La corretta esecuzione del contratto richiede che il Dirigente scolastico, prima di assegnare le ferie d'ufficio individui e renda noti i periodi di sospensione delle lezioni (compresi quelli delle vacanze natalizie e pasquali e quelli dopo il termine delle lezioni), dopodiché invitare i docenti a presentare una domanda con la richiesta dei periodi in cui fruire delle ferie. In caso di inerzia da parte dei docenti interessati, il Dirigente scolastico può legittimamente assegnare le ferie d'ufficio anche durante le vacanze di Natale.

DOCENTI DI SOSTEGNO E COLLEGHI ASSENTI

A volte si viene a sapere da qualche insegnante che nella sua scuola si chiede (o si pretende) che l'assenza di un collega si debba sostituire con l'insegnante di sostegno già impegnato in un'altra classe. Dalle Linee Guida del Miur riportiamo testualmente: "*... l' insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d' integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l' efficacia di detto progetto*". Quindi da parte del docente di sostegno non è legittima la sostituzione di colleghi assenti non solo di altre classi ma anche di quella in cui è contitolare, a meno di casi estremi senza altra soluzione.

RICOSTRUZIONE SBAGLIATA – mai tranquilli!

Succede anche questo! L'amministrazione scolastica che aveva riconosciuto ad un docente servizi preruolo non dovuti ai fini della progressione economica di carriera, **dopo 23 anni** si è accorta di aver sbagliato il calcolo chiedendo indietro quanto dal docente percepito in più. Dopo ricorso del docente al Giudice del Lavoro di Lagonegro (sent. 388 del 28/11/2018), il docente si è visto riconoscere il diritto a trattenere le somme percepite in più per i primi 13 anni ma dovrà restituire quelle incassate in più negli ultimi 10 anni per la prescrizione decennale.

NUOVA ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

SNALS LECCO COMUNICA

Con il prossimo anno tutto l'argomento scuola – lavoro subirà modifiche sostanziali. Infatti dal prossimo anno scolastico non si chiamerà più "alternanza scuola-lavoro" ma "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento". Come infatti il ministro Bassetti aveva annunciato "*quelle ore non sono lavoro alternativo ma sono scuola a tutti gli effetti*". Il monte ore sarà più che dimezzato e passerà nei Professionali e nei Tecnici da 400 ore a 210 e 150 rispettivamente, mentre nei Licei da 200 a 90 ore. Dato che il cambiamento entrerà in vigore dal prossimo settembre, occorrerà rimodulare i progetti in cantiere in base alle risorse che sono state messe a disposizione.

RINNOVATO IL BONUS DOCENTE DI 500 EURO

Il bonus per aggiornamento e formazione di tutto il personale docente di ruolo nella scuola statale di qualsiasi ordine e grado, introdotta dalla legge 107/2015, resterà in vigore anche per il 2019. Dal 4 gennaio 2019 il bonus è utilizzabile per l'accesso ai seguenti servizi: A) acquisto di libri e riviste anche in formato digitale, di software e hardware per l'aggiornamento professionale; B) iscrizione a corsi di aggiornamento svolti da enti accreditati dal MIUR; C) spettacoli teatrali e cinematografici; D) ingresso a musei o mostre o eventi culturali; E) frequenza di corsi di laurea inerenti al profilo professionale; F) attività inerenti al POF della scuola e al PNF nazionale. Le eventuali spese non utilizzate nell'anno 2016/17 saranno decurtate; le somme relative all'anno 2017/18 andranno spese entro il 31 agosto 2019. Non occorre alcuna rendicontazione in segreteria, il controllo è automatico da parte del gestore. Eventuali spese non ammissibili saranno decurtate dal prossimo importo.

Si tratta, come si comprende facilmente, del solito contentino che non ha alcuna ricaduta sul lato contributivo del docente che serve unicamente a far digerire il rospo della scarsa retribuzione, ma produrrà una forte presa sull'opinione pubblica.

CONGEDO PER CURE E TERAPIE

I dipendenti pubblici o privati con una invalidità superiore al 50% possono usufruire di un particolare congedo per cure fisioterapiche, oncologiche, riabilitative pari a 30 giorni in un anno. Il congedo, che non è previsto per cure termali che sono regolate da norme diverse, può essere fruito sia in maniera continuativa che frazionata (in giorni e non in ore) su richiesta al datore di lavoro accompagnata dal certificato medico da cui risulti la necessità delle cure indicate. Al termine del periodo di congedo il dipendente deve documentare l'assenza che sarà retribuita secondo la normativa prevista per malattia per cui vale ancora la legge Brunetta che applica una riduzione del trattamento economico nei primi 10 giorni di assenza.

DISABILITÀ SPECIFICA

Il diritto dell'alunno disabile all'integrazione e all'istruzione scolastica è preminente al punto da obbligare la scuola a ricorrere, se necessario, anche a canali diversi dal semplice attingimento dalle graduatorie per reperire un insegnante di sostegno specializzato. È la motivazione della decisione presa dal Consiglio di Stato (sentenza n.5821 del 11/10/2018) in merito ad un'alunna ipovedente alla quale era stato assegnato un docente di sostegno con titolo di specializzazione polivalente valido per l'accesso a tutte le patologie dei posti di sostegno e non competente in lingua Braille. Dopo vari gradi di giudizio su richiesta dei genitori dell'allieva il Consiglio di Stato ha quindi sottolineato la necessità della presenza di un esperto incaricato dall'ente locale con specifiche competenze per la disabilità dell'alunna.

TEMI E ARGOMENTI SENSIBILI

Una circolare emanata di recente dal Miur agli Uffici Scolastici Regionali ha sollevato una questione molto delicata perché raccomanda l'approvazione dei genitori quando in classe si parla di argomenti legati alla salute, all'affettività, allo sviluppo emotivo dei giovani, al concetto di famiglia o identità sessuale che sono fuori dai programmi strettamente scolastici: temi che spesso sono anche legati al bullismo e alla violenza di genere. Secondo alcune associazioni per la famiglia sono giuste indicazioni perché esaltano il ruolo educativo dei genitori, primi educatori chiamati a parlare di problematiche così particolari ai propri figli, ma criticate da diverse categorie di sindacati che vedono nella circolare una limitazione all'autonomia professionale dei docenti. Si tratta di un problema sensibile che mette a confronto le famiglie che non vogliono vedere imposti progetti non condivisi, spesso senza alcuna informazione su scelte educative che loro spettano, dall'altro il POF dei singoli istituti che rappresenta il momento più alto di espressione dell'autonomia scolastica che non può essere intesa come adesione a servizi a domanda individualizzata.

Cosa se ne pensa? Sarebbe interessante, da parte dei colleghi, conoscere opinioni in merito.

FORMAZIONE SICUREZZA

Il D. Lgs. n. 81/08 ha reso obbligatoria la formazione del personale sulla sicurezza migliorando la precedente normativa, cioè il D.Lgs. 626/94. L'art. 37 comma 12 del Decreto 81 stabilisce che la formazione sicurezza deve essere obbligatoria, deve avvenire durante l'orario di servizio e **non comportare oneri a**

SNALS LECCO COMUNICA

carico dei lavoratori. Il personale ATA avrebbe diritto al recupero se le attività di formazione sulla sicurezza avvenissero fuori dall'orario di lavoro, mentre il recupero non è previsto per il personale docente e tali ore potrebbero rientrare tra le attività funzionali all'insegnamento (vedi l'art. 29 del CCNL/2007).

SNALS SEDE DI LECCO

ORARIO DI APERTURA UFFICI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

dalle **10,00** alle **12,30** **PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO** e dalle ore **16,30** alle ore **18,30**

MARTEDÌ E GIOVEDÌ CONSULENZA / ASSISTENZA

CONSULENZA SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA / PERSONALE ATA

CONSULENZA PENSIONI

CONSULENZA FISCALE

FONDO ESPERO:

CONSULENZA LEGALE E PATRONALE: l'Avvocato riceve presso lo SNALS **PREVIO APPUNTAMENTO** per consulenza legale gratuita anche in materie extrascolastiche di diritto civile.

TESSERAMENTO SNALS-Confasal

L'adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente mediante sottoscrizione di delega. L'iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in servizio in altra provincia e, eccezionalmente, per i pensionati.

Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione. Per le quote per l'iscrizione in contanti chiedere in Sindacato. Il versamento della quota può effettuarsi presso la sede sindacale **SNALS** di Lecco.

Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per delega, è rinnovata l'assicurazione di RC e infortuni.

La collaborazione è aperta a tutti. Si dichiara che i dati personali vengono utilizzati esclusivamente per scopi statutari.

Il Segretario Provinciale

Prof. Roberto Colella